

MISURE DI SUPPORTO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Il Decreto Cura Italia prevede diverse Misure a sostegno della liquidità i cui destinatari sono:

- le Piccole Medie Imprese PMI, le Microimprese, i professionisti;
- i soggetti con Partita IVA detentori di mutui prima casa.

Le misure principali per le PMI, le Microimprese, i professionisti riguardano:

- A. la sospensione delle rate dei finanziamenti/Mutui/Leasing/ (definita anche Moratoria);
- B. deroghe al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI;
- C. l'estensione del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa - c.d. Fondo Gasparri;

A - SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI

Per sostenere finanziariamente le attività imprenditoriali, il Decreto prevede che le PMI ed i liberi professionisti possano avvalersi di **tre diverse tipologie di sostegno finanziario** relativamente alle esposizioni debitorie nei confronti degli operatori finanziari e precisamente:

- **la sospensione fino al 30 settembre 2020**, senza oneri aggiuntivi per le imprese, del pagamento **delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti** a rimborso rateale, compresi i **canoni di leasing**, in scadenza prima del 30 settembre 2020.
- la proroga fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Per accedere a questi strumenti di sostegno, le imprese sono tenute a **presentare a ciascuna Banca un'apposita richiesta**, con i modelli che sono disponibili in ciascuna Banca, ed autocertificare di aver subito una **riduzione dell'attività** come conseguenza diretta da COVID-19.

Ulteriori aspetti importanti:

- le banche e gli altri intermediari finanziari **non possono fare valutazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'impresa** al fine di acconsentire o negare la richiesta di moratoria **in quanto l'accesso è automatico**;
- **possono** però **beneficiare** delle misure sopra elencate soltanto le imprese le cui esposizioni debitorie alla data di pubblicazione del presente decreto **non siano classificate** dalla Banca come **esposizioni creditizie "deteriorate"**;
- da un punto di vista operativo, salvo disposizioni contrarie, la moratoria produrrà l'allungamento della durata del mutuo senza maggiori oneri a carico dei clienti. **Il mutuo verrà sospeso e ripartirà dal 30 settembre facendo slittare di sei mesi la sua scadenza.**
- Essendo una buona opportunità, si consiglia di valutare la propria situazione finanziaria e chiedere alla Banca la moratoria per tutti i rapporti in essere, sia a breve (C/C – anticipi fattura) che a medio (Mutui – Leasing ecc.).
- In questo particolare momento è indispensabile instaurare un **costante e trasparente dialogo** con tutti gli Istituti di Credito, tenendoli aggiornati sulla situazione effettiva dell'azienda e sulle sue concrete prospettive.

Presentazione della domanda di moratoria

La domanda molto semplice, va redatta sul modello messo a disposizione dei clienti da ciascun Istituto di Credito, che va richiesto direttamente al funzionario della Banca con cui si opera.

Le banche faranno sottoscrivere una autocertificazione già precompilata nella quale si attesterà la carenza temporanea di liquidità quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19 e dovrà essere integrata dei soli dati anagrafici.

Pertanto, per accedere alla moratoria le imprese/imprenditori/professionisti interessati dovranno

prioritariamente contattare gli Istituti di Credito presso i quali sono accesi i finanziamenti per definire le modalità di presentazione della richiesta che potrà essere inoltrata anche a mezzo mail.

Lo Studio rimane in ogni caso a disposizione dei clienti per fornire, qualora necessario, un servizio di assistenza e consulenza nella compilazione della domanda.

B - FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

In favore delle Imprese, il DL introduce deroghe temporanee alle normali regole di funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per potenziarne la funzione e semplificarne l'accesso; In particolare, viene previsto che **per un periodo di 9 mesi** dalla sua data di entrata in vigore:

- **la garanzia rilasciata dal Fondo è pari all'80%** (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di €;
- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al 90%;
- **la garanzia è concessa a titolo gratuito** per tutte le operazioni;
- ai fini dell'accesso al Fondo, **la valutazione sulla solidità della singola impresa** beneficiaria verrà effettuata solo sulla base del modulo economico-finanziario del modello di *rating* del Fondo, senza tenere in alcun conto dei dati della Centrale Rischi e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli.
- Saranno in ogni caso **escluse** le imprese che presentano esposizioni classificate come **"sofferenze" o "inadempienze probabili"** ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà";
- **Possono invece accedere** alla garanzia rilasciata dal Fondo le imprese con posizioni che risultano scadute e/o sconfiniate;
- **sono ammissibili** alla garanzia del Fondo, **i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per i settori turistico-alberghiero e per le attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila €, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia;
- viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia.
- Per le operazioni di **finanziamento di durata fino a 18 mesi e di importo fino a 3.000 €** concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 saranno garantite dal Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione;
- il DL estende l'operatività del Fondo (con garanzia pari all'80%) anche ai finanziamenti bancari destinati al **MICROCREDITO** il cui importo passa da 25 mila € a 40 mila €.

C - FONDO DI SOLIDARIETÀ SUI MUTUI PRIMA CASA - C.D. FONDO GASPARRINI

Sul fronte degli **autonomi** (artigiani – commercianti - liberi professionisti) è invece prevista la **possibilità di beneficiare per 9 mesi della sospensione del pagamento delle rate del mutuo** per l'**acquisto della prima casa** per non più di due volte e **per un periodo massimo complessivo di 18 mesi**. Per questa misura è bene attendere qualche settimana in quanto le Banche non hanno ancora istruzioni al riguardo e stanno occupandosi delle richieste di Moratoria.

La disposizione non è riconosciuta indistintamente a tutti i lavoratori autonomi, ma solo a coloro che possano **autocertificare un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza COVID-19.

il DL prevede che, in caso di sospensione del mutuo, il Fondo intervenga con un contributo pari al 50% della quota interessi maturata sul debito residuo durante il periodo di sospensione, invece di rimborsare esclusivamente il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Viene poi eliminato il requisito dell'ISEE (non superiore a 30.000 €) da quelli necessari per ottenere il beneficio della sospensione.

Come sempre lo Studio rimane a disposizione per fornire i prossimi aggiornamenti, oltre che per assistere i Clienti.

Studio CANOVI